



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA
DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE
DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN GENERE**



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

INDICE

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 – Finalità	1
Art. 3 – Soggetti Beneficiari	1
Art. 4 – Attrezzature.....	1
Art. 5 – Domanda della concessione.....	1
Art. 6 – Criteri di concessione.....	2
Art. 7 – Priorità	2
Art. 8 – Tariffe	2
Art. 9 – Rilascio della concessione	2
Art. 10 – Diniego della concessione	2
Art. 11 – Revoca della concessione	3
Art. 12 – Consegna del materiale	3
Art. 13 – Risarcimento dei danni	3
Art. 14 – Responsabilità del richiedente	3
Art. 15 – Vigilanza.....	4
Art. 16– Entrata in vigore.....	4



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare stabilisce le modalità e le condizioni per la concessione in uso temporaneo delle attrezzature del patrimonio dell'Unione.

Art. 2 – Finalità

Le attrezzature, proprietà dell'Unione, vengono concesse in uso temporaneo per lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed iniziative in genere, senza scopo di lucro e con finalità e interessi pubblici, o di interesse generale.

Esula dal presente Regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali dei Comuni o di altri Enti Pubblici.

Qualsiasi altra iniziativa non rientrante nella casistica contemplata nel presente Regolamento non può fruire del materiale dell'Unione, salva espressa deroga concessa con motivata direttiva della Giunta.

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare della concessione in utilizzo temporaneo:

- a) Comuni dell'Unione
- b) Enti pubblici
- c) Associazioni
- d) Privati senza fini di lucro.

Art. 4 – Attrezzature

Per le finalità ed ai soggetti di cui agli artt. 2 e 3 l'Amministrazione può concedere in uso le attrezzature di proprietà dell'Unione risultanti dall'inventario, compatibilmente con la disponibilità delle stesse e consistenti attualmente in:

- Palco,
- Gazebo,
- Proiettore,

ed eventuali altre attrezzature che entreranno nelle disponibilità dell'Ente successivamente alla approvazione del presente provvedimento e per le quali l'Amministrazione decidesse di autorizzare la concessione in uso con atto formale.

Art. 5 – Domanda della concessione

La richiesta di concessione d'uso dovrà essere redatta in forma scritta, preferibilmente su apposito modulo, reperibile presso l'ufficio Segreteria e disponibile sul sito internet dell'Unione.

La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente o Responsabile del Servizio -----

La richiesta dovrà essere compilata dal Legale Rappresentante del Comune o da suo delegato.

La richiesta scritta dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Unione e pervenire al protocollo dell'Unione con un congruo (indicare numero di giorni) periodo di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- soggetto richiedente;
- denominazione ed oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
- luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
- precisazione della qualità e quantità del materiale oggetto della richiesta;
- durata di utilizzo del materiale;
- impegno a risarcire l'Unione per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto di richiesta.

Il firmatario della richiesta dovrà assumersi ogni responsabilità in merito al corretto utilizzo delle attrezzature e per il risarcimento di eventuali danni apportati alle medesime. Dovrà altresì impegnarsi a rispettare rigorosamente le prescrizioni tecniche riguardanti l'agibilità delle attrezzature ed in particolare quelle concernenti il corretto montaggio.



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Art. 6 – Criteri di concessione

La concessione in uso temporaneo delle attrezzature è prioritariamente riservata per manifestazioni, spettacoli ed iniziative:

- organizzate dai Comuni associati dell'Unione, Associazioni pro Loco o comitati festeggianti operanti nel territorio dei Comuni
- organizzate e gestite da altri Soggetti pubblici, che realizzino attività di interesse per la comunità locale, con il patrocinio del Comune.

La concessione in uso delle attrezzature è di norma gratuita.

L'uso delle attrezzature non potrà essere ceduto a terzi, da parte del concessionario, neanche temporaneamente.

Art. 7 – Priorità

La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, nel rispetto delle seguenti priorità:

1. iniziative gestite direttamente e/o in compartecipazione con l'Unione,
2. ordine di presentazione della richiesta al Protocollo dell'Ente.

In ogni caso dovrà essere assicurata nel tempo una rotazione fra i Comuni associati, al fine di dare a ciascun Comune pari opportunità.

In caso di più domande delle stesse attrezzature per lo stesso periodo la concessione è rilasciata al richiedente che per primo ha presentato domanda all'ufficio Protocollo. La concessione è subordinata alla disponibilità di magazzino e non potrà avere una durata superiore a 10 giorni consecutivi, salvo casi eccezionali che saranno valutati singolarmente dal Presidente.

Art. 8 – Tariffe

Le concessioni sono gratuite quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Per le concessioni di breve periodo ai comuni dell'Unione,
- b) Attività di interesse pubblico generale, che rientrano negli scopi dell'Unione, aperte alla libera partecipazione dei cittadini, in particolare svolte da soggetti che realizzano attività sociali, con progetti che coinvolgono in particolar modo persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio (alcolisti, tossicodipendenti, etc.).

È fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

Le concessioni gratuite rientrano nella fattispecie dei benefici e vantaggi economici per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7.8.1990, numero 241.

Gli altri beneficiari di cui all'art. 3 lettere b), c) e d) sono tenuti al versamento di una tariffa d'uso commisurata ai giorni di utilizzo dei materiali, da pagarsi in unica soluzione c. L'ammontare della tariffa dovuta è calcolato sugli effettivi giorni di utilizzo dei materiali. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta.

Art. 9 – Rilascio della concessione

La concessione di materiale viene disposta dal Funzionario di settore competente o dal Presidente sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta scritta pervenuta al Protocollo dell'Ente, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 7.

La concessione viene comunicata al richiedente in forma scritta entro __ giorni dalla data di protocollo della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente o Responsabile del Servizio LL.PP.

Art. 10 – Diniego della concessione

Il rifiuto alla concessione deve essere comunicato in forma scritta, analogamente a quanto previsto nell'art. 6, con espressa indicazione del motivo del diniego.



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dai richiedenti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso, sia in atto che precedenti, con l'Unione.

Art. 11 – Revoca della concessione

È fatta salva la facoltà dell'Unione di interrompere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo, comunicandolo ai concessionari per iscritto, con un anticipo di almeno 3 giorni, nel caso si configurino le seguenti condizioni:

- quando viene riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per garantire lo svolgimento di iniziative dell'Unione.

In presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo delle attrezzature da parte dei concessionari, il provvedimento potrà avere efficacia immediata.

Art. 12 – Consegna del materiale

Il ritiro delle attrezzature dovrà essere effettuato a cura e a spese del concessionario presso l'Unione e restituito nel medesimo posto, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti. Le attrezzature dovranno essere ritirate presso l'Unione negli orari e nei giorni in cui è presente l'incaricato per la consegna, previo accordo tra le parti.

Alla consegna del materiale al concessionario sarà presente un incaricato dell'Unione con la contestuale stesura di un documento di consegna, che il concessionario dovrà sottoscrivere.

All'atto della restituzione del materiale, sul documento sarà fatta apposita annotazione della riconsegna, con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni o ammanchi. La restituzione delle attrezzature oltre le 24 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera.

Art. 13 – Risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata dagli uffici dell'Unione in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Art. 14 – Responsabilità del richiedente

Sono obblighi e responsabilità del soggetto richiedente:

- Restituire le attrezzature concesse in uso nello stato medesimo in cui le ha ricevute, entro il termine stabilito e nel medesimo luogo di ritiro, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, salvo la naturale usura.
- Utilizzare i beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- non può concedere ad altri i beni ricevuti in uso.
- Salvaguardare l'integrità e il corretto utilizzo dei beni.
- Assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni derivati dall'uso delle attrezzature comunali o comunque per un utilizzo improprio delle stesse attrezzature.
- Rispondere, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, comunque di terzi impegnati a qualsiasi Titolo dai concessionari.
- Rispondere, inoltre, nei confronti dell'Unione per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.
- Ottenere permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario rimane responsabile dell'agibilità dell'immobile senza rischi per l'Unione.



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Art. 15 – Vigilanza

L'Unione ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso delle attrezzature nel corso della concessione temporanea.

A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione agli incaricati dell'Unione o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari debbono ottemperare alle disposizioni degli incaricati dell'Unione preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 16– Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli atti e contratti posti in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.